

Ufficio provinciale di Modena

Modena, 28 maggio 2010

Prot. n° 4154

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Spett:

Collegio dei Geometri
Associazione Geometri Liberi Professionisti
Collegio dei Periti Agrari
Collegio Agrotecnici
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Ordine degli Architetti
Ordine degli Ingegneri

della provincia di Modena

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto deposito presso il Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Come previsto con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 22 dicembre 2006, pubblicato in G.U. n. 1 del 02/01/2007, a seguito dell'approvazione del modello unico informatico per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico, per le fattispecie dovute ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001; n. 380 (*e fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra l'Agenzia del territorio ed i comuni*), il professionista deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed **attesta** nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** di cui agli artt. 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che **l'atto è stato depositato presso il Comune competente per territorio** ai sensi del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.


Con lo stesso Provvedimento del 22 dicembre 2006, viene disposto (art.2 - comma 5, ultimo periodo) che, sulla base della dichiarazione di avvenuto deposito resa dal professionista, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio provvede all'approvazione degli atti e al conseguente aggiornamento degli archivi, e, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, rende disponibili a ciascun comune gli atti di aggiornamento approvati (limitatamente a quelli per i quali il deposito è previsto).

In contrasto con le disposizioni sopra rammentate, pervengono segnalazioni da parte degli Enti territoriali di mancato deposito di atti per i quali il professionista ha reso dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In tali casi, a seguito di confermata mendace dichiarazione, questo Ufficio è tenuto a dare luogo a quanto previsto da norme e leggi in materia.

Quanto sopra, rammentato che per la falsa dichiarazione sono previste sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si confida nella collaborazione degli Ordini e Collegi in indirizzo per un'ulteriore e costante azione di sensibilizzazione dei propri iscritti affinché si attengano al rispetto delle disposizioni vigenti e, nel caso di specie, provvedano al deposito dell'atto di aggiornamento presso il comune competente preliminarmente all'invio telematico dello stesso.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE
(Pasquale Carafa)